

RCA: saranno gli agenti a fare i prezzi?

L'assurda e illegittima abolizione delle tariffe minime e degli sconti massimi stabilita col decreto legge 223/06 e la manovra dell'ANIA per ridurre le provvigioni agli agenti

di Mario Dal Cin

Nell'articolo precedente, parlando dell'abolizione dell'esclusiva nel ramo R.C.A., abbiamo accusato il Governo di incompetenza o, ove così non fosse, di essersi esercitato col decreto legge 223 del 4 luglio 2006 a fare demagogia.

A chi giudicasse eccessive queste affermazioni, diremmo di leggerci il testo dell'art. 8 del decreto, riprodotto il termine dell'articolo precedente, soffermandosi nelle parti in cui fa divieto alle compagnie di stabilire "prezzi minimi o sconti massimi" per le polizze R.C.auto. L'ANIA, come ben si può capire, ha duramente contestato tale disposizione – che lascerebbe liberi gli intermediari di stabilire a loro discrezione i prezzi delle polizze R.C.A. – perché illegittima, illogica, scardinante ogni principio di diritto e via enumerando.

L'associazione delle imprese può aggettivare come meglio crede l'art. 8 del decreto, ma rimane pur sempre incontestabile che la norma è tanto chiara che non lascia spazio alcuno a interpretazioni diverse da quella letterale.

È bene dire subito che le clausole che stabiliscono "prezzi minimi o sconto massimi", cui fa riferimento il decreto legge, altro non sono se non quelle che regolamentano la c.d. "flessibilità" concessa alle agenzie e che, solitamente, scadono allo spirare del periodo di vigenza della tariffa, salvo essere rinnovate – con o senza modifiche – con le nuove tariffe.

È quindi possibile che il decreto abbia effetti pratici ancor prima del 1° gennaio 2008, data in cui finisce la salvaguardia garantita dal decreto alle clausole vigenti prima della sua entrata in vigore.

Nel valutare gli effetti dirompenti del divieto di "prezzi minimi o sconti massimi", si tenga presente che il terzo comma dell'art. 8 del decreto legge che qui si commenta, afferma che la violazione di tale divieto rappresenterebbe intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e, in quanto tale, sanzionabile da parte dell'Antitrust.

Il giudizio dell'ANIA

Nella circolare ANIA n. 0244 del 6 luglio 2006, il direttore generale

dell'associazione, **Giampaolo Galli**, non esita un secondo a definire "assurda" e "aberrante" l'interpretazione letterale della norma, ritenendola "platealmente in contrasto con i principi giuridici e con le norme di sana e prudente gestione, di stabilità finanziaria e di solvibilità rispetto alle obbligazioni assunte verso gli assicurati che sono alla base dell'esercizio dell'impresa di assicurazione".

Condividiamo appieno il giudizio di Galli, così come il richiamo all'art. 35 del CdA, come a dire alla necessaria coerenza che deve intercorrere tra tariffe R.C.A. e relative basi tecniche.

Pur tuttavia, segnaliamo all'attenzione degli intermediari assicurativi, e segnatamente agli agenti di assicurazione, l'estrema pericolosità delle considerazioni che subito dopo vengono svolte dal direttore generale dell'ANIA, nella sopra citata circolare.

Dopo aver ricordato la timidissima genesi della flessibilità tariffaria R.C.A. (circ. ISVAP n. 260/95), Galli passa ad esaminare la più recente normativa Isvap in materia e le posizioni espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM in sigla, ma universalmente nota come "Antitrust").

Con la circolare n. 502/D del 2003, ricorda Galli, l'ISVAP ha abrogato alcuni stringenti vincoli posti alla

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it